



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 28 ottobre 2013

Protocollo: 102218/RU

Spett.le Società Alfa

Rif.: prot. 108/2013

e, p.c.

Allegati: uno

Direzioni interregionali, regionali
e provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Decorrenza della più favorevole aliquota d'accisa/industriale o agevolata nei casi di fusione per incorporazione - Aliquota di accisa/gas naturale per le attività bancarie, assicurative ed i consumi interni di Divisione - Uso promiscuo del gas naturale.

Con nota prot.108 del 30 maggio 2013, che si allega in copia per le Direzioni che leggono per conoscenza, sono state richieste indicazioni in merito agli adempimenti fiscali riguardanti le questioni indicate in oggetto.

Si forniscono le indicazioni di seguito riportate.

In merito alla prima questione è stato richiesto a questa Direzione centrale di confermare, in tema di applicazione dell'aliquota d'accisa per usi industriali o agevolati, che nei casi di fusione per incorporazione, in presenza di continuità dell'attività d'impresa, sia coerente con l'impostazione dell'Agenzia riconoscere senza soluzione di continuità il "*beneficio d'accisa*".

Al riguardo occorre precisare, in premessa, che l'aliquota d'accisa prevista nell'Allegato I al TUA (Testo unico delle accise) per combustione per usi industriali è un'aliquota specifica legata agli usi industriali del gas naturale, la cui applicazione non si configura, quindi, come un "*beneficio*" rispetto ad aliquote più alte previste per altri usi, come, ad esempio, le varie aliquote previste per i diversi scaglioni di consumo di gas naturale utilizzato per combustione per usi civili.

Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Ufficio per le imposte sull'energia elettrica, sul gas naturale e per la tassazione a fini ambientali
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 0650246061 – Fax +39 0650245297
e-mail: dogane.tributi.energia@agenziadogane.it

Il *modus operandi* adottato per la fornitura di gas naturale da parte di codesta Società, - come da documentazione reperibile sul relativo sito internet - prevede una “istanza” con la quale il cliente consumatore finale “dichiara”, tra l’altro, anche l’utilizzo del prodotto, con conseguente individuazione dell’aliquota d’accisa da applicare ai quantitativi forniti.

La relativa accisa dovuta sarà versata all’erario dal fornitore, in quanto soggetto obbligato al pagamento dell’imposta, nei modi e nei tempi previsti dal TUA. Per questa accisa il fornitore ha il diritto di esercitare rivalsa nei confronti del cliente consumatore finale. In caso di accertato utilizzo per usi che prevedono un’accisa superiore a quella calcolata e versata, l’Ufficio delle dogane procede nei confronti del fornitore per il recupero di quanto effettivamente dovuto.

Con la sottoscrizione della “istanza/dichiarazione”, corredata di idonea documentazione a comprova, il consumatore finale assume su di sé, in caso di dichiarazioni mendaci, precise responsabilità civilistiche nei confronti del fornitore, ed infatti, in tale contesto, il cliente consumatore finale viene reso consapevole “che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che -Alfa- sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria e alla Regione;”. Copia della “istanza/dichiarazione” viene inoltrata all’Ufficio delle dogane competente per territorio.

Oltre a quanto sopra descritto, il *modus operandi* adottato da codesta Società prevede che “nei casi ritenuti dubbi dalla società erogatrice del gas l’applicazione del trattamento fiscale relativo è subordinata all’autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane (che verrà all’uopo interessato), che ne definisce le modalità”. A tale riguardo, si osserva, in particolare, che si tratta di una prassi non prevista dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, bensì di una procedura attuata in piena autonomia dal fornitore, che, in quanto soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, deve individuare con esattezza il regime fiscale da applicare ad ogni singola fornitura. L’Ufficio competente, interpellato dal fornitore in caso di dubbi applicativi, non rilascia affatto specifiche *autorizzazioni*, ma fornisce il proprio avviso in merito a quanto rappresentato dal fornitore stesso.

Da quanto fin qui premesso, risulta chiaro che, per quanto riguarda l'accisa sul gas naturale, il fornitore, in quanto soggetto obbligato al pagamento dell'imposta sul prodotto fatturato al cliente finale, ne ha anche la responsabilità completa nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tale tributo amministra.

Per quanto riguarda in generale l'individuazione della decorrenza per l'applicazione da parte del fornitore di una specifica aliquota d'accisa, è evidente che tale momento coincide con la data in cui il contatore del punto di riconsegna al consumatore finale inizia a misurare il primo metro cubo di gas naturale fornito per essere destinato all'uso previsto per quell'aliquota.

Tuttavia, per assicurare la continuità fiscale nelle fattispecie in cui non muta la destinazione d'uso del prodotto e, quindi, non ne dovrebbe mutare la tassazione, tale momento può essere fatto coincidere, per singolo punto di riconsegna:

- a) in caso di cambio di fornitore, stesso cliente finale:
 - alla data di presentazione della "*istanza/dichiarazione*" al nuovo fornitore, garantendo comunque, in costanza di erogazione e in assenza di modifiche rispetto agli usi del gas naturale impiegato, la continuità fiscale;
- b) in caso di cambio di cliente finale, ma in costanza di attività, stesso fornitore:
 - alla data di presentazione della "*istanza/dichiarazione*" da parte del nuovo cliente al fornitore, garantendo comunque, in costanza di erogazione e in assenza di modifiche rispetto agli usi del gas naturale impiegato, la continuità fiscale;
- c) in caso di cambio di fornitore e di cliente finale, ma in costanza di attività:
 - alla data di presentazione della "*istanza/dichiarazione*" da parte del nuovo cliente al nuovo fornitore, garantendo comunque, in costanza di erogazione e in assenza di modifiche rispetto agli usi del gas naturale impiegato, la continuità fiscale;

Nello specifico, i casi di *fusione per incorporazione*, al permanere della medesima attività, possono essere ricompresi nelle fattispecie descritte ai precedenti punti b) o c), per cui è prevista la garanzia della continuità fiscale.

In merito alla seconda questione posta, si fa preliminarmente presente che non rientra tra le attribuzioni di questa Agenzia quella di inserire tra i consumi per usi

industriali i consumi di specifiche attività, come quelle bancarie o assicurative, ovvero di assimilare agli usi industriali i consumi per usi non industriali afferenti talune articolazioni interne delle imprese, e pertanto si rinvia al telex n. 4941 del 12.03.2008.

Al riguardo, tuttavia, si informa che la particolare materia è oggetto di esame nell'ambito dei lavori per la predisposizione di una proposta di Regolamento sul gas naturale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della Legge n.400 del 1988, coordinati dal Dipartimento delle finanze.

Per quanto riguarda, infine, la terza questione posta, attinente l'uso promiscuo del gas naturale, con riferimento a quanto dettagliato in relazione alla prima delle questioni oggetto della presente nota, si fa presente la necessità che il fornitore acquisisca dal consumatore finale computi estimativi asseverati da tecnici abilitati e dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000 finalizzati a quantificare gli usi promiscui del gas naturale fornito e gli eventuali impedimenti tecnici all'installazione di distinti contatori ovvero l'eccessiva onerosità della modifica del proprio impianto di distribuzione interna finalizzata a parzializzare le diverse tipologie d'uso.

Anzi, tali acquisizioni sono, per il fornitore, di preminente interesse, attesa la responsabilità nei confronti dell'erario che deriva dall'essere soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, che dovrà, in tali casi, essere calcolata in relazione ai consumi afferenti i diversi utilizzi.

Pertanto, nulla osta all'adozione, da parte di codesta Società, della medesima procedura operativa indicata al punto 3 del Telex AD prot.4436 del 24 luglio 2007, con l'avvertenza che, anche al fine di velocizzare le attività di verifica, copia dell'istanza e della relativa documentazione va inoltrata esclusivamente in formato elettronico all'Ufficio competente tramite posta elettronica certificata, trasmettendo un unico file contenente l'insieme dei documenti preferibilmente in formato pdf.

Il Direttore Centrale ad interim

F.to Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93